







"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"

Webinar Semplificazione amministrativa nella FASE 2 I compiti dei SUAP della Calabria

Le semplificazioni e liberalizzazioni nel decreto rilancio. La gestione della conferenza dei servizi nel portale CalabriaSUAP

a cura di Caterina Errigo

28 maggio 2020



La lettera b) del comma 1 dell'articolo 264 * riduce il termine per l'annullamento d'ufficio dei provvedimenti amministrativi illegittimi (art. 21-octies l. 241/90), adottati in relazione all'emergenza Covid-19, da 18 a 3 mesi, in deroga all'articolo 21-nonies della stessa 241/90

Il termine decorre dalla data di adozione del provvedimento espresso o dalla formazione del silenzio-assenso.

È possibile annullare d'ufficio l'atto illegittimo se adottato sulla base di false dichiarazioni, anche oltre il termine dei tre mesi

^{*}La lettera a) del comma 1, riguarda l'utilizzo esteso dell'autocertificazione per l'erogazione di benefici economici, mentre la lettera d) dispone che la eventuale revoca dei provvedimenti possa avvenire solo per eccezionali ragioni di interesse pubblico

La lettera c) del comma 1 dell'articolo 264 riduce, per le attività avviate con SCIA, sempre in relazione all'emergenza Covid-19, da 18 a 3 mesi, il termine a disposizione delle PA per vietare la prosecuzione dell'attività, sussistendone le ragioni di interesse pubblico di cui all'articolo 21-nonies della legge 241/90 (comma 4, art. 19, L. 241/90)

Il termine dei tre mesi decorre dalla scadenza dei 60 giorni previsti per la verifica nel merito dei requisiti e presupposti per l'esercizio dell'attività oggetto della SCIA.

La lettera e) del comma 1 dell'articolo 264 interviene sugli articoli della 241 che disciplinano la formazione del silenzio assenso:

- 17-bis, comma 2 (silenzio assenso tra PA e tra PA e gestori di beni o servizi pubblici)
- 14-bis, c. 4 e 5 (silenzio assenso nella conferenza dei servizi semplificata/asincrona)
- 14-ter, comma 7 (silenzio assenso nella conferenza dei servizi simultanea/sincrona) disponendo che il termine entro cui deve essere adottato il provvedimento conclusivo nel caso di cui si sia formato il silenzio-assenso per l'acquisizione dei pareri sia di 30 giorni

La lettera f), del comma 1 dell'articolo 264, prevede che gli interventi, anche edilizi, necessari per ottemperare alle misure di sicurezza per fronteggiare l'emergenza sanitaria, sono comunque ammessi

- nel rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dal rischio idrogeologico e dei beni culturali e del paesaggio
- (anche in deroga alle previsioni dei regolamenti edilizi)

Gli interventi, se non rientrano tra quelli di edilizia libera (art. 6 DPR 380/2001), possono essere realizzati:

- presentando una CILA edilizia, con allegata una dichiarazione del titolare che le opere sono necessarie per l'ottemperanza delle misure di sicurezza previste per fronteggiare il Covid-19
- senza richiedere permessi, pareri o altro (con esclusione dei titoli abilitativi della parte II del Dlgs 42/2004 [beni culturali] che devono essere richiesti, se previsti)
- se l'interessato intende richiedere i pareri necessari, può indicarlo e, di conseguenza, verranno richiesti

lettera f), comma 1, articolo 264 (continua)

È prevista la possibilità di mantenere queste opere edilizie «di emergenza» fino al 31 dicembre 2020.

Nel caso in cui si vogliano mantenere tali opere, anche oltre il termine previsto dal decreto:

- va fatta richiesta, entro il 31 dicembre 2020, al Comune;
- il Comune deve adottare un atto <u>espresso</u>, *previo accertamento della* conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, entro 60 giorni dalla domanda;
- le opere così autorizzate sono esonerate dal contributo di costruzione eventualmente previsto;
- per l'acquisizione delle autorizzazioni e atti di assenso, se richiesti, viene indetta una conferenza dei servizi semplificata.

La lettera a) del comma 2 dell'articolo 264, introduce delle disposizioni per rafforzare il divieto di chiedere documenti già in possesso di altre PA (art. 18, L. 241/90 e DPR 445/2000):

- obbligo per le amministrazioni procedenti di effettuare i controlli anche a campione, in relazione al rischio ed all'entità del beneficio e nei casi di ragionevole dubbio – sulla veridicità delle autocertificazioni, anche successivamente all'erogazione dei benefici (sostituzione del comma 1 dell'art. 71 del DPR 445/2000);
- revoca degli eventuali benefici già erogati e divieto di accesso a contributi, finanziamenti ed agevolazioni per un periodo di 2 anni dall'adozione dell'atto di decadenza (aggiunto il comma 1-bis all'art. 75 del DPR 445/2000);
- aumento della sanzione penale prevista dal codice penale da un terzo alla metà (aggiunta al comma 1 dell'art. 76 del DPR 445/2000)

- La lettera d) del comma 2 dell'articolo 264, ribadisce che nell'ambito dell'attività di controllo e verifica le PA non possono richiedere al privato la produzione di informazioni, atti o documenti in possesso della stessa o di altra pubblica amministrazione.
- È nulla ogni sanzione disposta nei confronti dei privati per omessa esibizione di documenti già in possesso dell'amministrazione procedente o di altra amministrazione.

<u>Le disposizioni dell'articolo 264 attengono ai livelli essenziali delle prestazioni delle PA da garantire a livello nazionale, di cui all'articolo 117 della Costituzione</u>

La gestione della conferenza dei servizi nel portale CalabriaSUAP

La nuova disciplina della conferenza dei servizi

La nuova disciplina della Conferenza dei servizi, contenuta negli articoli 14 e seguenti della Legge 241/1990, prevede 3 tipologie di Conferenza:



La nuova disciplina della conferenza dei servizi

Conferenza semplificata asincrona



- 1. Deve essere indetta entro 5 giorni da avvio procedimento o ricevimento domanda, indicando l'oggetto della determinazione da assumere
- 2. Deve essere indicato il termine massimo di 15 giorni in cui le Amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni
- 3. Deve essere indicato il termine perentorio (non superiore a 45 gg. o 90 gg.) entro cui le Amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni, formulate in termini di assenso o di dissenso (indicando in tal caso le modifiche necessarie ai fini dell'assenso). La mancata comunicazione della determinazione (o una determinazione non formulata nei termini corretti) equivale ad assenso senza condizioni
- 4. Deve essere indicata la data dell'eventuale riunione in modalità sincrona da tenersi entro 10 gg. dal termine di cui al punto precedente
- Entro cinque giorni dalla scadenza del termine di cui al punto 3, l'amministrazione procedente adotta il provvedimento positivo o negativo sulla base delle determinazioni ricevute
- 6. Nei casi in cui le determinazioni ricevute non consentano l'adozione del provvedimento viene svolta la seduta di conferenza dei servizi in modalità sincrona nella data di cui al punto 4.
- 7. Nei casi di particolare complessità, o su richiesta di una delle Amministrazioni o del privato, si può procedere direttamente alla convocazione della conferenza in modalità sincrona entro 45 gg dalla data di indizione

La nuova disciplina della conferenza dei servizi

Conferenza simultanea sincrona



- 1. La seduta si conferenza simultanea si svolge con la partecipazione contestuale delle Amministrazioni coinvolte, anche in modalità telematica
- 2. I lavori si concludono entro 45 gg. (oppure entro 90 gg)
- 3. <u>Ciascun ente o amministrazione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa</u>
- 4. All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al punto 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni non partecipanti o che non abbiamo espresso la propria posizione, o abbiano espresso un dissenso non motivato.
- 5. In caso di approvazione unanime, la determinazione conclusiva è immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, l'efficacia della determinazione è sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati entro 10 giorni dalla comunicazione.
- 6. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza

Le funzionalità di supporto alla corretta applicazione della disciplina sulla CdS nel portale CalabriaSUAP

Ubicazion Endoprocedimenti Modulistica

Susgetti Collegati Procure

Promemoria

Documenti allegati

Oppure, se ritiene non sia il caso,

normale delle verifiche per il coinvolgimento degli Enti terzi

deve inserire la motivazione (visibile

solo al SUAP) e procedere con l'invio

Comunicazioni

Se l'operatore SUAP deve acquisire almeno due pareri di Enti diversi (indicati nella sezione *Endoprocedimenti*), il sistema produce un *alert*, nella sezione *Verifiche* per rammentare l'obbligo previsto dalla normativa

Elenco documenti

La scheda Verifiche consente la trasmissione della pratica agli uffici degli Enti Terzi per le verifiche di competenza. La scheda propone un elenco degli uffici degli Enti Terzi associati a ciascun endoprocedimento, tenendo traccia delle


Prima di inviare le verifiche ad un Ente terzo occorre che il SUAP verifichi, puntualmente, se nella

Anagrafica e Notizie REA

richieste inviate e delle risposte ricevute dagli Enti stessi.

E' necessario indire una CDS (è possibile utilizzare il link sottostante

Conferenza servizi



Convoca CDS

Motivo mancata convocazione CDS


250 caratteri rimanenti

Verifiche:

L'operatore può così valutare se convocare la CdS


Le funzionalità di supporto alla corretta applicazione della disciplina sulla CdS nel portale CalabriaSUAP


Se l'operatore opta per l'indizione della conferenza dei servizi, nella sezione apposita può scegliere la tipologia di conferenza da realizzare



Le funzionalità di supporto alla corretta applicazione della disciplina sulla CdS nel portale CalabriaSUAP

Se l'operatore opta per la convocazione della conferenza dei servizi sincrona in videoconferenza*, nella sezione apposita deve prenotare la sala virtuale per lo svolgimento della riunione e successivamente può procedere alla convocazione inserendo i dati richiesti.





*per la videoconferenza è necessario essere dotati, oltre che di collegamento internet, di una webcam e di un microfono.